

## **Questione interpretativa della “Convenzione per l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense” definita d’intesa tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna ed i Consigli degli Ordini degli Avvocati di Bologna, Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena, Reggio Emilia, relativa al piano di studi “italo-francese”**

### **Premessa**

Gli studenti immatricolati al Piano di Studio individuale in diritto italo-francese della Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, iscritti al V anno di Corso, spesso risultano in debito di qualche esame. Ciò si verifica perché il piano di studio che attribuisce il doppio titolo vede la presenza di un maggior numero di esami ed il cumularsi di esami “italiani” con esami “francesi”. Tuttavia, normalmente, si tratta di debiti relativi ad esami che nel piano di studi ordinario in Giurisprudenza sono previsti al V anno di Corso.

Il problema si pone ai fini dell’accesso al tirocinio forense anticipato perché l'art. 3, comma 1, della Convenzione subordina l'accesso alla pratica anticipata, tra l’altro, alla condizione che lo studente, iscritto all’ultimo anno di corso, sia "*in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea*".

### **Fattispecie**

Ciò premesso, ci si chiede se è possibile ritenere integrati i requisiti convenzionali per il tirocinio forense in questa situazione:

- studente immatricolato nella Laurea Magistrale in Giurisprudenza, con percorso italo-francese;
- iscritto al V anno;
- non in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del proprio piano di studio individuale
- in regola con lo svolgimento degli esami di profitto rispetto ai primi quattro anni dell’ordinario piano di studi del corso di Laurea in Giurisprudenza.

### **Soluzione interpretativa**

Si ritiene che, nella fattispecie illustrata, sia integrato il requisito previsto dall’art. 3, comma 1, della Convenzione, perché si deve intendere che il riferimento normativo sia al piano di studi “ordinario” di Giurisprudenza. Si deve giungere a tale soluzione soprattutto in base ad una interpretazione sistematica e teleologica dell’articolo in questione, che individua le conoscenze fondamentali di base, necessarie per accedere alla pratica anticipata. Si tratta quindi di requisiti che sono naturalmente riferiti al piano di studi valido per la generalità degli studenti iscritti alla Laure Magistrale. A ciò si

aggiunga che, in caso di diversa interpretazione, si finirebbe non solo per penalizzare studenti che hanno un carico didattico maggiore ed un percorso più impegnativo degli altri, ma anche per differenziare i requisiti formativi di accesso alla pratica anticipata, in modo non giustificato né coerente con lo spirito della Convenzione.

Si ritiene quindi che, nella fattispecie specificamente indicata, allo studente che invii all'Università apposita richiesta, sia rilasciata attestazione di sussistenza dei requisiti convenzionali.